



## COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

### DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura - trasporti

N° 217	
DATA	<b>OGGETTO: gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Priverno per la durata di sei anni tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 220 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163. (CIG: 4641210FA3) – aggiudicazione definitiva in favore della ditta SATLINE srl.– approvazione schema di contratto.</b>
20.6.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di giugno

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

#### Premesso:

Che con la deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 28.8.2012 si sono forniti appositi indirizzi al responsabile del servizio interessato di indire una gara di appalto per l'affidamento servizio trasporto pubblico locale della durata di sei anni, con sistema procedura aperta e il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i per il raggiungimento dell'obiettivo già fornito con la deliberazione n. 154 del 2.8.2011;

che con determinazione n. 482 del 19.10.2012 si è indetta una gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Priverno per la durata di sei anni, tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 220 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, con importo a base d'asta complessivo di €. 2.747.520,00, più iva al 10%, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

che con determinazione n. 198 del 16.4.2013 si è stabilito di aggiudicare in maniera definitiva, ma non efficace, in base all'art. 41, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, l'appalto per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno a favore della Ditta CO.TRI di ROMA;

che avverso l'aggiudicazione definitiva, ma non ancora efficace, disposta con determinazione n. 198/2013 in favore della Ditta CO.TRI di ROMA, la ditta SATLINE di Priverno ha opposto ricorso al TAR;

che il Comune di Priverno avverso tale ricorso si è costituita in giudizio;

che il Tar sezione di Latina in data in data 20.6.2013 con ordinanza ha disposto di sospendere l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara per affidamento del trasporto pubblico locale, rinviando la decisione nel merito al 19.12.2013;

che il Tar di Latina con Sentenza n. 7 del 15.1.2014 ha accolto i motivi aggiunti che avevano quale obiettivo quello di ottenere l'annullamento dell'affidamento disposto, sia pure in via provvisoria, per essere stato attribuito ad impresa ritenuta non in regola con la prescrizioni normative in materia per la mancata indicazione dei costi per la sicurezza e anche per la carenza di documentazione attestante l'idoneità morale del precedente direttore di esercizio cessato, disponendo l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, ancora non efficace;

che con deliberazione n. 9 del 30/01/2014 sono stati forniti al Responsabile del Dipartimento 1, tra gli altri, l'indirizzo di procedere a completare la gara in essere, la cui legittimità non è più motivo di contestazione, procedendo all'approvazione della nuova graduatoria, escludendo le imprese dichiarate inadempienti ai sensi della richiamata sentenza del TAR di Latina;

che con la determinazione n. 46 del 10.2.2014 si è disposta l'aggiudicare in via definitiva alla ditta SATLINE di Priverno con sede in Priverno in via G. Matteotti, l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, per la durata di sei anni, dietro un ribasso percentuale pari a 2,261% del corrispettivo posto a base d'asta di € 2.747.520,00, più iva al 10% e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 2.685.398,6 più iva al 10%;

che con la determinazione n.161 del 26.5.2014 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio TPL alla Ditta SATLINE srl di Priverno con sede legale in Priverno, effettuata con propria precedente determinazione n. 46 del 10.02.2014;

Dato atto che l'impresa ha redatto il documento di valutazione dei rischi relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività;

Dato atto che in materia di normativa antimafia, sussistendo le ragioni di urgenza, si procede, sotto condizione risolutiva espressa, ai sensi del comma 3, dell'art. 92 del D.lgs n. 159/2011 essendo stata richiesta in data 14.2.2014 prot. n.2435 l'informativa antimafia;

Vista la deliberazione di G.C. n.082 del 02.04.2004, con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 del 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale e o diverso provvedimento sindacale di nomina

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs 18.8.2000 n.267) e in particolare l'art. n.107;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Visto l'esercizio provvisorio 2014 e la gestione dei residui passivi;

## **DETERMINA**

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che in questo dispositivo di intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento alla ditta SATLINE di Priverno con sede in Priverno in via G. Matteotti, l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, per la durata di sei anni, dietro un ribasso percentuale pari a 2,261% del corrispettivo posto a base d'asta di € 2.747.520,00, più iva al 10% e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 2.685.398,6 più iva al 10%;
2. la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**  
**F.to dott.ssa Carla Carletti -**

**COMUNE DI PRIVERNO**

**PROVINCIA DI LATINA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI PRIVERNO**

**IMPORTO NETTO: €. 2.685.398,6**

L'anno duemilaquattordici il giorno ..... del mese di ..... in Priverno nella casa comunale.

Avanti a me \_\_\_\_\_, Segretario generale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.c), T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs 18.8.2000 n.267, si sono costituiti:

- da una parte la **dott.sa Carla Carletti**, nella sua qualità di **Responsabile del Dipartimento 6**, avente un numero 800005330594 di codice fiscale ed un numero 01308200599 di partita IVA, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'amministrazione comunale che rappresenta ai sensi dello statuto del Comune, giusto provvedimento sindacale n. 11 del 04.03.2014

- dall'altra per **L'impresa** esercente affidataria ditta SATLINE di Priverno con sede in Priverno in via G. Matteotti, codice fiscale e partita Iva 01996070593, ai fini del presente atto rappresentato da dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore sig.ra Frasca Olga nata a Priverno (LT) il e domiciliata per la carica presso la stessa ditta.

Dell'identità e della capacità delle sopra costituite parti io, Segretario comunale rogante sono personalmente certo espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

**PREMESSO**

Che con la deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 28.8.2012 si sono forniti appositi indirizzi al responsabile del servizio interessato di indire una gara di appalto per l'affidamento servizio trasporto pubblico locale della durata di sei anni, con sistema procedura aperta e il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i per il raggiungimento dell'obiettivo già fornito con la deliberazione n. 154 del 2.8.2011;

che con determinazione n. 482 del 19.10.2012 si è indetta una gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Priverno per la durata di sei anni, tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 220 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, con importo a base d'asta complessivo di €. 2.747.520,00, più iva al 10%, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

che con determinazione n. 198 del 16.4.2013 si è stabilito di aggiudicare in maniera definitiva, ma non efficace, in base all'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, l'appalto per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno a favore della Ditta CO.TRI di ROMA;

che avverso l'aggiudicazione definitiva, ma non ancora efficace, disposta con determinazione n. 198/2013 in favore della Ditta CO.TRI di ROMA, la ditta SATLINE di Priverno ha opposto ricorso al TAR;

che il Comune di Priverno avverso tale ricorso si è costituita in giudizio;

che il Tar sezione di Latina in data in data 20.6.2013 con ordinanza ha disposto di sospendere l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara per affidamento del trasporto pubblico locale, rinviando la decisione nel merito al 19.12.2013;

che il Tar di Latina con Sentenza n. 7 del 15.1.2014 ha accolto i motivi aggiunti che avevano quale obiettivo quello di ottenere l'annullamento dell'affidamento disposto, sia pure in via provvisoria, per essere stato attribuito ad impresa ritenuta non in regola con la prescrizioni normative in materia per la mancata indicazione dei costi per la sicurezza e anche per la carenza di documentazione attestante l'idoneità morale del precedente direttore di esercizio cessato, disponendo l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, ancora non efficace;

che con deliberazione n. 9 del 30/01/2014 sono stati forniti al Responsabile del Dipartimento 1, tra gli altri, l'indirizzo di procedere a completare la gara in essere, la cui legittimità non è più motivo di contestazione, procedendo all'approvazione della nuova graduatoria, escludendo le imprese dichiarate inadempienti ai sensi della richiamata sentenza del TAR di Latina;

che con la determinazione n. 46 del 10.2.2014 si è disposta l'aggiudicare in via definitiva alla ditta SATLINE di Priverno con sede in Priverno in via G. Matteotti, l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, per la durata di sei anni, dietro un ribasso percentuale pari a 2,261% del corrispettivo posto a base d'asta di € 2.747.520,00, più iva al 10% e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 2.685.398,6 più iva al 10%;

che con la determinazione n.161 del 26.5.2014 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio TPL alla Ditta SATLINE srl di Priverno con sede legale in Priverno, effettuata con propria precedente determinazione n. 46 del 10.02.2014;

che con la determinazione n. del si è approvato lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento l'appalto per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, alla ditta SATLINE di Priverno con sede in Priverno in via G. Matteotti, l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, per la durata di sei anni, dietro un ribasso percentuale pari a 2,261% del corrispettivo posto a base d'asta di € 2.747.520,00, più iva al 10% e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 2.685.398,6 più iva al 10%;

**Tutto ciò premesso**

**LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

## **PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**(Premesse)**

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come la determinazione n. 482/2012 di indizione della gara, il bando, il disciplinare, capitolato di gara l'offerta tecnica, l'offerta economica prodotta dall'impresa appaltatrice, la determinazione n. 46/2014, di aggiudicazione definitiva dell'appalto in parola, la determinazione n. 161 del 26.5.2014 con cui si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, nonché la determinazione n. del di approvazione del presente contratto per costituire documentazione indispensabile a regolamentare l'accordo tra le parti.

**Art. 2**  
**(Oggetto del contratto)**

Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante ed il Gestore in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale nel prosieguo denominati, per brevità, servizi di "TPL" indicati nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato A al capitolato.  
Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni assunti dall'impresa nell'offerta tecnica.

**Art. 3**  
**(Durata del contratto)**

La durata dell'affidamento è stabilita in sei anni dalla data di inizio del servizio con decorrenza dal e termine il . L'impresa affidataria è tenuta, in attesa del subentro della nuova impresa di gestione, a garantire la prosecuzione del servizio ed alle stesse condizioni in vigore al momento della scadenza.

**Art. 4**  
**(Ricavi)**

I ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché le integrazioni a copertura delle agevolazioni tariffarie stabilite dalla Giunta regionale o dall'amministrazione comunale, spettano all'impresa affidataria cui sono da aggiungere i corrispettivi corrisposti dalla Regione Lazio per il servizio minimo riconosciuto in ambito comunale, nonché quelli erogati direttamente dal Comune per l'esercizio di servizi aggiuntivi od integrativi richiesti dall'amministrazione comunale e facenti parte degli obblighi di servizio a carico dell'impresa affidataria.

Il soggetto affidatario è tenuto al pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Comune in merito alla gestione del sistema tariffario dei titoli di viaggio.

I conducenti degli automezzi devono procedere all'obliterazione dei biglietti e alla verifica della validità degli abbonamenti.

**Art. 5**  
**(Valorizzazione commerciale)**

L'impresa affidataria è autorizzata a valorizzare, sotto il profilo promozionale e commerciale, gli impianti, le strutture ed i manufatti di servizio, nonché gli autobus adibiti all'esercizio, purché ciò non comporti interferenze con il servizio od oneri aggiuntivi per l'amministrazione committente e/o per gli utenti del servizio di trasporto. Gli introiti derivanti da tale utilizzo sono di diretta spettanza dell'impresa affidataria, che è tenuta comunque a corrispondere le ritenute fiscali e/o i compensi amministrativi dovuti per legge. L'impresa affidataria si impegna comunque a garantire all'amministrazione comunale la disponibilità a richiesta di spazi sugli autobus adibiti al servizio per comunicazioni di natura istituzionale.

**Art. 6**

## **(Esecuzione del servizio)**

Il servizio dovrà essere esercitato nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene la sicurezza e la circolazione dei mezzi, delle prescrizioni di servizio contenute nel programma di esercizio, nonché delle eventuali modalità integrative ed aggiuntive indicate dall'impresa affidataria ed assunte ad elemento comparativo per la scelta dell'offerta ritenuta economicamente più conveniente dall'amministrazione comunale. Alla scadenza della prima annualità di esercizio, l'amministrazione comunale, d'intesa con l'impresa affidataria, può valutare la rispondenza delle modalità operative alle effettive esigenze dell'utenza, disponendo, qualora necessario, le opportune variazioni in termini di orari delle singole corse, di percorsi delle singole linee o di spostamento delle fermate previste, purché le variazioni disposte non comportino incremento del numero dei chilometri od aumento del personale e dei mezzi da destinare all'esercizio.

### **Art. 7**

#### **(Corrispettivi e modalità di pagamento)**

Il costo dell'appalto, è quello risultante dalla percentuale di ribasso sul prezzo di gara previsto dall'offerta economica presentata dall'impresa aggiudicataria, e viene determinato in complessive **€. 2.685.398,6** IVA esclusa, riferito all'intera durata contrattuale di sei anni. Il corrispettivo annuo è ripartito in rate bimestrali posticipate. Il Comune, senza alcun obbligo di anticipazione degli importi assunti a carico dell'Amministrazione regionale, si impegna a corrispondere le somme dovute per ciascun bimestre entro il decimo giorno dal trasferimento delle relative somme da parte della Regione Lazio, la quale opera in base ai rendiconti bimestrali ricevuti aventi ad oggetto le percorrenze effettivamente svolte in ogni singolo bimestre.

Variazioni in più od in meno del 3% del numero dei chilometri di esercizio effettuati nel corso del bimestre per effetto di cause di forza maggiore o di specifiche richieste avanzate dall'ente committente non comportano modifiche nell'erogazione dei corrispettivi dovuti.

Qualora il Comune sia tenuto a corrispondere propri corrispettivi per i servizi aggiuntivi od integrativi richiesti, è tenuto ad adeguarsi alle modalità sopra indicate per i corrispettivi dovuti dalla Regione, provvedendo ad erogare il medesimo importo chilometrico alle stesse scadenze bimestrali. Tutti i corrispettivi di esercizio sono da intendersi al netto di IVA, che dovrà comunque essere computata nella misura del 10% dei singoli importi indicati nelle fatture bimestrali che l'impresa esercente è tenuta ad emettere per i rispettivi periodi.

Le offerte riguardano l'ammontare dell'importo che ciascun concorrente ritiene sufficiente ed adeguato per esercitare i chilometri previsti nel programma di esercizio.

Pertanto, se l'Amministrazione regionale per qualsiasi ragione diminuisce l'importo del corrispettivo destinato al servizio comunale, il comune è tenuto a ridurre in percentuale l'ammontare dei chilometri di esercizio.

Il servizio è finanziato prevalentemente con fondi regionali e fondi propri di bilancio dell'Ente. A partire dal secondo anno, il prezzo contrattuale determinato in sede di aggiudicazione, è soggetto a revisione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, saranno utilizzati gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), rilevati dall'ISTAT per il periodo intercorrente dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e la corrispondente data degli anni successivi.

### **Art. 8**

#### **(Obblighi dell'impresa affidataria)**

**1.** L'impresa affidataria dovrà esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato A del capitolato. L'impresa affidataria deve assicurare la presenza di personale in numero adeguato a garantire l'erogazione dei servizi e di quanto previsto dal programma di esercizio allegato al presente contratto.

**2.** L'impresa affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare al rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica:

- a. della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in proprietà nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- b. della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
- c. delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;
- d. dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
- e. dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.

**3.** L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi e retributivi.

**4.** L'Impresa dovrà impegnarsi a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente appalto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri, il corrispondente trattamento previdenziale.

I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento.

**5.** L'Impresa affidataria è tenuta a prendere in carico il personale addetto alla guida, proveniente dall'impresa cessante, alla data di indizione della gara assicurando la tutela dei livelli occupazionali e delle posizioni giuridiche, normative ed economiche, ai sensi della vigente disciplina contrattuale di settore. Viceversa alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, l'impresa affidataria dovrà impegnare a cedere al soggetto subentrante nella gestione del servizio, il personale di guida alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro.

**6.** Nella medesima eventualità prevista al precedente punto 5) l'impresa affidataria dovrà impegnarsi ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 22, comma 2 della L.R. 30/98, i beni acquistati con i contributi regionali.

**7.** L'impresa affidataria dovrà indicare per il servizio oggetto del presente appalto il Direttore e/o il Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.leg.vo 395/2000 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

**8.** Su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, l'impresa affidataria sarà tenuto ad apportare, nei limiti di cui al successivo punto 9), parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela. Per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio si intendono:

- l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee;
- la soppressione di corse o linee esistenti;
- ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea;
- variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti.

**9.** Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite del 3% in diminuzione o in aumento delle stesse del numero dei chilometri di esercizio effettuati nel corso del bimestre per effetto di cause di forza maggiore o di specifiche richieste avanzate dall'Ente committente non comporteranno modifiche nell'erogazione dei corrispettivi dovuti.

**10.** Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, l'impresa affidataria potrà temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante.

Le riduzioni temporanee del servizio connesse agli eventi precedentemente citati non comporteranno variazioni del corrispettivo.

Il Gestore sarà tenuto, altresì, a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le 12 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.

**11.** Il programma di esercizio, di cui all'allegato A al capitolato descrive l'offerta per linea in termini di:

- estremi del percorso con indicazione delle fermate;
- percorrenza annua
- lunghezza di esercizio
- tipologia delle corse e periodicità dell'esercizio
- orari

**12.** In particolare, nell'esercizio del servizio:

- a) l'impresa affidataria dovrà adibire allo svolgimento del servizio il numero di autobus comprese gli la/le scorta/e indicati nel progetto di cui all'offerta tecnica;
- b) gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica;
- c) il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai funzionari dell'Ente Appaltante;
- d) sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo – fissato nella carta di circolazione – di viaggiatori o di bagagli merci.  
Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell'esercizio pubblico, dovrà essere comunicata all'Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l'autoveicolo ad un nuovo collaudo.  
Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci.  
Con l'acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio automobilistico il Gestore segnalerà all'Ente affidante il tipo e le caratteristiche.  
Il Gestore non potrà alienare gli autobus adibiti al servizio o destinarli ad altro uso senza l'autorizzazione dell'Ente affidante.
- e) È fatto obbligo all'impresa affidataria di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emettitrici all'atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore.

I documenti di trasporto dovranno contenere:

- il prezzo del trasporto;
- il nominativo della Impresa esercente;
- la data del rilascio dei documenti stessi.

Sia sui biglietti di C.S. che su quelli di abbonamento dovrà essere indicato, fra l'altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti.

Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore per la durata di due anni.

- f) L'impresa affidataria ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell'Ente affidante sia per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli sia lo stato degli impianti di officina.  
È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28 settembre 1939 n. 1822 e successive modifiche ed integrazioni., nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche.

**13.** La copertura assicurativa di ogni singolo mezzo deve garantire un massimale per sinistro, sia per danni a persone che per danni a cose ed animali, pari ad almeno ai massimali di legge. In caso di danno a persone e/o cose, resta a completo ed esclusivo carico del soggetto affidatario qualsiasi forma di risarcimento, senza diritto di rivalsa o richiesta di compensi a carico dell'Amministrazione.



Prima della stipula del contratto l'impresa affidataria dovrà fornire copia all'Ente appaltante delle polizze assicurative dei mezzi che saranno impiegati del servizio oggetto dell'appalto. L'impresa affidataria è, altresì, tassativamente tenuta ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione e dall'Ente Appaltante.

Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell'espletamento del servizio saranno riportate in calce al presente contratto con gli estremi del provvedimento.

**14.** La ditta aggiudicataria, dalla data di inizio di gestione del servizio di trasporto pubblico e per tutta la durata del contratto, dovrà disporre territorio comunale, od in territori di altri Comuni entro un raggio non superiore a 30 Km, della propria struttura aziendale (sede od uffici, rimessaggio, officina).

#### **Art. 9**

##### **(Obblighi connessi alla sicurezza del personale)**

L'impresa prima della stipula del Contratto di Servizio, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008, all'art. 86 commi 3-bis e 3ter e all'art. 87 comma 4 del D. Lgs. 163/2006, dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività e presentarlo alla stazione appaltante.

#### **Art. 10**

##### **(Obblighi l'impresa affidataria con riferimento al materiale rotabile)**

Per l'espletamento del servizio il soggetto affidatario dovrà impiegare veicoli aventi le caratteristiche dichiarate in sede di presentazione dell'offerta tecnica e a mantenerli in perfetto stato di efficienza.

I veicoli adibiti al servizio devono risultare di proprietà del soggetto affidatario per tutta la durata del contratto; sono ammesse anche altre forme di disponibilità (es. leasing), purché compatibili con l'immatricolazione dei mezzi, ai sensi della normativa vigente.

Prima dell'effettiva entrata in servizio di un veicolo, il soggetto affidatario è tenuto a far pervenire presso il Comune la seguente documentazione:

- fotocopia del libretto di circolazione;
- numero di targa;
- fotocopia dell'attestato di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Inoltre, prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, il l'impresa affidataria dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.

Il Gestore deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione del Gestore.

Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.

#### **Art. 11**

##### **( Servizi integrativi/o specializzati offerti senza corrispettivo)**

In sede di offerta tecnica la ditta ha offerto dei servizi integrativi /o specializzati senza corrispettivo riportati nelle pagine n. 38-39 e 40 dell'offerta tecnica.

#### **Art.12**

## **(Sciopero)**

In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni). Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza. Il corrispettivo economico spettante al soggetto affidatario è ridotto proporzionalmente alle distanze chilometriche non percorse.

### **Art. 13 (Obblighi di informazione all'utenza)**

Il Gestore procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.

In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:

- a. Informazione a bordo:
  - a cura dell'Impresa affidataria, sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta dei servizi ed ogni altro avviso richiesto dall'Ente Appaltante. Copie della Carta dei servizi devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio.
- b. Informazione a terra:
  - le fermate devono essere segnalate da apposite paline.
  - I prospetti degli orari, dovranno essere esposti presso le fermate e/o bacheche comunali. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto.
  - In luogo dell'esposizione degli orari presso le fermate, diverse da quelle principali per le quali rimane l'obbligo di esposizione, è consentito all'Azienda di porre a disposizione dell'utenza gli orari medesimi aggiornati ed in numero congruo in tutti i punti vendita dei titoli di viaggio.
- c. Le fermate principali presso le quali devono essere disponibili gli orari, nonché le modalità di esposizione degli orari sono definite dall'Ente

Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere espletati dall'impresa entro e non oltre due mesi dalla data di inizio del servizio.

Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

Il Gestore dovrà realizzare le proposte avanzate in sede di offerta tecnica in merito al miglioramento della comunicazione con l'utenza.

Il gestore dovrà eseguire gli specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale proposti in sede di offerta tecnica.

### **Art. 14 (Rendicontazione annuale della gestione del servizio)**

L'Impresa affidataria ai sensi dell' art. 20, comma 2 lett. E) della legge regionale n. 30/98, ha l'obbligo di presentare all'Ente affidante ed alla Regione la rendicontazione annuale della gestione del servizio firmata dal legale rappresentate.

Tale documentazione dovrà contenere i dati , a consuntivo, sulla gestione del servizio svolto nell'anno precedente e/o frazione di esso contenenti i seguenti elementi:

- km annui percorsi per linea
- posti annui offerti
- numero automezzi utilizzati e le rispettive targhe
- personale impiegato distinto per qualifica
- totale passeggeri trasportati biglietti venduti
- abbonamenti venduti
- proventi da traffico
- costi al netto delle infrastrutture
- rapporto proventi da traffico/ costi operativi.

#### **Art.15** **(Sistema automatizzato di controllo AVM)**

L'Impresa affidataria dovrà dotarsi entro due mesi dall'inizio del servizio del sistema automatizzato di controllo AVM per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale di tutte le vetture e per la gestione operativa del servizio TPL, così come previsto dal capitolato e dal disciplinare di gara e avente i requisiti tecnologici e funzionali dichiarati in sede di offerta tecnica.

Il sistema deve essere in grado di effettuare, oltre la localizzazione GPS dei mezzi ed il monitoraggio in tempo reale del servizio, anche la videosorveglianza a bordo e l'informazione all'utenza. Inoltre il sistema dovrà produrre i rapporti periodici di rendicontazione del servizio, al fine di migliorare la pianificazione e l'esecuzione del servizio stesso e generare dati utili all'aggiornamento della carta dei servizi.

L'affidataria dovrà inoltre rendere disponibile una postazione remota presso il Comune di Priverno, collegata con la centrale operativa, che consenta la visualizzazione del servizio svolto.

In caso di ritardo rispetto ai suddetti termini l'ente locale applicherà una riduzione del corrispettivo di €. 100 al giorno.

#### **Art. 16** **(Divieto di subappalto o cessione)**

E' fatto divieto all'Impresa affidataria di cedere in tutto o in parte il contratto d'appalto.

In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell' art. 1456 del c.c.

#### **Art. 17** **(Cauzioni)**

Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuto a costituire, al momento della stipula del presente contratto, una cauzione definitiva di €. 268.539,86 pari a 10% dell'importo complessivo dell'appalto.

La cauzione è prestata mediante una delle seguenti modalità:

- a) fideiussione bancaria;
- b) polizza assicurativa;

Tale cauzione resterà vincolata fino alla scadenza del contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione per la parte della quale la Stazione Appaltante si sia dovuta avvalere durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione dovrà avere una durata prorogabile secondo la richiesta dell'ente e verrà svincolata dall'Ente affidante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto

contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'Impresa delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

## **Art. 18** **(Vigilanza e sanzioni)**

L'impresa è tenuta all'osservanza di quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto e nel presente contratto.

1. Ai sensi dell'art. 19, Comma 3, lett. h) del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, per ogni violazione degli obblighi del contratto di servizio e degli impegni assunti in sede di offerta ed in generale derivanti da obblighi previsti di legge, l'Ente Appaltante applica le sanzioni descritte nel presente articolo al legale rappresentante dell'Impresa affidataria.

2. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'operato del soggetto affidatario, attraverso dipendenti comunali a ciò autorizzati.

3. Tali dipendenti comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, avranno libera circolazione sui mezzi addetti al servizio di trasporto, alle rimesse e alle officine, nonché l'accesso alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto.

4. L'Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente Appaltante.

5. Qualora l'Impresa affidataria ritardasse a documentare la regolarità di cui al D. Leg.vo 395/2000 e s.m. ed integrazioni per la periodica verifica dei requisiti in essa previsti di idoneità morale, professionale e finanziaria, o nel caso le Autorità competenti segnalassero il mancato pagamento degli obblighi contributivi e/o assicurativi, o la mancata corresponsione dei salari al personale dipendente si procederà alla sospensione provvisoria del pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle pendenze.

6. Qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a:

- a) variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi;
  - b) mancato rispetto delle tariffe;
  - c) mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi;
  - d) lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;
  - e) variazione del programma di esercizio da cui deriva non una diminuzione dell'offerta;
  - f) mancato rispetto di quanto offerto in sede di offerta tecnica ;
  - g) inosservanza alle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 31 della L.R. n. 30/98;
  - h) ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei servizi, non giustificati da esigenze particolari;
- verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 2.500 (duemilacinquecento), da trattenere sul corrispettivo spettante.

Allorquando venissero accertate e contestate le seguenti violazioni:

- i) utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola;
  - j) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
  - k) variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta;
- verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 5.000 (cinquemila), da trattenere sul corrispettivo spettante, ed inoltre per le violazioni di cui al punto "k" verrà decurtato anche il corrispettivo proporzionale alle percorrenze non effettuate.

Ove, nel periodo di vigenza del contratto, vengano accertate tre analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato a partire dalla terza.

Decorsi trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa e sia stata fornita valida giustificazione, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dall'ente appaltante a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte dell'Ente Appaltante delle giustificazioni addotte dall'Impresa affidataria stessa.

La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente affidante in relazione ad eventuali integrazioni e modifiche del presente contratto.

#### **Art. 19 (Risoluzione del contratto)**

Oltre a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 1453 del Codice Civile per casi di gravi inadempienze, il contratto si intende risolto nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
- b) mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione;
- c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'impresa affidataria;
- d) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- e) mancata ottemperanza da parte dell'impresa affidataria di norme imperative di legge o regolamentari, nonché significative violazioni al Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri e degli accordi di 2° livello, ovvero mancata denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi e/o Previdenziali e non effettui il pagamento delle relative contribuzioni;
- f) qualora l'impresa affidataria sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- g) qualora l'impresa affidataria perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- h) mancata ottemperanza di quanto previsto dal presente capitolato sul divieto di subappalto.

2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

3. Nel caso previsto al comma 1, punto b), la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida ad ottemperare e, a partire dal 1° giorno di inadempienza, l'importo del corrispettivo è decurtato dall'1 al 5% in relazione all'entità dell'inadempienza, alla durata ed alla recidività.

4. L'impresa affidataria è tenuta comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

In materia di normativa antimafia, sussistendo le ragioni di urgenza, si procede, sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3, dell'art.92 del D.lgs n. 159/2011 essendo stata richiesta in data 14.2.2014 prot. n.2435 informativa antimafia.

#### **Art. 20 (Esecuzione in danno)**

Indipendentemente da quanto previsto agli articoli precedenti, qualora l'impresa appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria. Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti

dell'appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale caso, essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

#### **Art. 21**

##### **(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)**

Il gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

A tal fine dichiara, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto a far data dal \_\_\_\_\_, presso la Banca:

\_\_\_\_\_ con i seguenti dati identificativi del conto corrente: \_\_\_\_\_ - Codice

IBAN: \_\_\_\_\_ - intestatario del conto: \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

- C. F. \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile amministrativo;

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di PRIVERNO gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **Art.22**

##### **(Elezione di domicilio)**

A tutti gli effetti del contratto, la ditta appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Priverno.

#### **Art. 23**

##### **(Spese contrattuali)**

Sono a completo ed esclusivo carico l'impresa affidataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria.

#### **Art. 24**

##### **(Controversie e foro competente)**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto verrà devoluta al Foro di Latina quale autorità giurisdizionale competente.

#### **Art.25**

##### **( Rinvio norme vigenti )**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni di legge in vigore.
2. Devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati la seguente documentazione:

- **Capitolato speciale di appalto**
- **disciplinare di appalto**
- **Programma di esercizio allegato al capitolato di gara**
- **Materiale rotabile;**

- **Misure tariffarie;**
- **Offerta tecnica;**
- **Offerta economica**

E richiesto io Segretario comunale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto insieme a me Segretario comunale.

Il presente contratto, esente dai bolli ai sensi della L. 460/97 è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, e pertanto a registrazione a tassa, scritta a macchina da persona di mia fiducia, su fogli di carta resa bollata con l'apposizione di marche, occupa per intero .....e righe..... di questa.....facciata, senza le firme.

**IL FUNZIONARIO DEL COMUNE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE**

**DITTA SATLINE**

www.AlboPretorionline.it 24/06/14

**La presente determinazione n. 217 del 20.6.2014:**

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **24 GIU. 2014**.



non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912407)

**Priverno, li 20.06.2014**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**  
**F.to dott.ssa Carla Carletti**

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 20.06.2014**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**  
**dott.ssa Carla Carletti**